



**BOLLETTINO INFORMATIVO  
DI CULTURA E LEGISLAZIONE VITIVINICOLA  
N. 39<sup>1</sup>  
autunno 2020**

**LA RIFORMA DEI REATI AGROALIMENTARI**

Gentili Lettori,

Annotiamo con piacere che , in un periodo difficile per le persistenti problematiche connesse alla pandemia covid per l'organizzazione di eventi ad ampia partecipazione, la nostra Accademia ha potuto celebrare il 25 luglio 2020 la prolusione dell'Anno Accademico 2020 , affidata al prof. Vittorio Sgarbi, sul tema:

**Vite e Vino nell'Arte.**

E' stato un evento di altissimo profilo scientifico e ne potrete trovare la videoripresa integrale, oltre al video di alcune interviste sul sito, dell'Accademia ([aivv.it](http://aivv.it)).

Purtroppo anche in questo periodo tormentato il mondo del vino non appare per nulla indenne da una diffusione di indagini penali sulle

---

<sup>1</sup> Questo numero del Bollettino è stato curato dall'Avv. Danilo RIPONTI, con la collaborazione dei diversi autori dei contributi pubblicati: in particolare in questo numero, importanti e pregevoli sono stati i contributi di Stefano SEQUINO, di Riccardo BONUZZI, di Francesco e Nicola BRUZZESE.

Nella preparazione del presente elaborato ci si è avvalsi dei contributi tratti dalle fonti normative e regolamentari, dal variegato materiale reso disponibile dalle associazioni di categoria, dagli studi scientifico - accademici, ed infine dai suggerimenti e dalle svariate questioni che ci vengono sottoposte dagli addetti del settore.

condotte degli operatori del settore, che si ripetono con inquietante cadenza , a far data dagli anni del metanolo, per giungere sino alle recenti indagini avvenute in Friuli Venezia Giulia e in Puglia. Si tratta di un allarme generale, per la salute pubblica e per la tutela del consumatore, spesso purtroppo vittima di condotte ingannevoli se non pericolose.

Ciò mina anche il sistema economico del fondamentale settore vino, centrale nell'economia dell'agricoltura nazionale con severi riflessi economici, e con la distruzione di un'immagine di serietà e qualità che moltissimi viticoltori italiani perseguono con impegno, diligenza e passione.

L'exasperata ricerca del guadagno da parte di pochi, un deprecabile ossequio all'idolo denaro, mortificano un settore vincente dell'economia nazionale e rendono indispensabili e non più procrastinabili nuovi strumenti normativi e una seria , severa politica di law enforcement, specie in un momento già difficile legato alla diffusione pandemica del virus COVID 19 ,che ha pesantemente condizionato ogni attività e contatto -personale, sociale ed economico come pure scientifico e culturale-, determinando anche oggi una situazione di inquieto allarme prudenziale e doveroso nel timore di una seconda ondata della pandemia, finalizzato a scongiurare il rischio di un nuovo lock down che sortirebbe un effetto rovinoso per la vita non solo economica , del nostro Paese.

Questo il motivo per cui abbiamo ritenuto di dedicare l'approfondimento tematico di questo numero del Bollettino alla

## Riforma dei reati agroalimentari.

meditando sul tema insieme al dr.Riccardo Bonuzzi, che ringrazio per la collaborazione.

\*\*\*

“NUOVE NORME IN MATERIA DI REATI AGROALIMENTARI”

Brevi note al disegno di legge “AC 2427” presentato alla Camera il 6 marzo 2020

Si tratta di una novella legislativa non più rinviabile, la cui elaborazione fu affidata alla Commissione di studio presieduta da Giancarlo Caselli, il quale intervenne per illustrare le linee della riforma l'11 aprile del 2016 alla Tornata organizzata in tale data dalla Nostra Accademia a Vinalty. Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, il Disegno di legge di riforma dei reati agroalimentari è finalmente stato assegnato alla Commissione giustizia, per l'esame in sede referente, il 23 aprile 2020.

Come si è detto, il testo proposto riprende i contenuti del progetto di riforma della materia come elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 presso l'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e all'epoca presieduta dal dott. Giancarlo Caselli. L'ambito d'intervento si esplica essenzialmente su un duplice ambito con la delimitazione della categoria dei **reati di pericolo contro la salute** e la **rielaborazione del sistema sanzionatorio** contro le frodi alimentari, con particolare riferimento alle organizzazioni complesse e la responsabilità delle persone giuridiche per fornire risposte effettive e differenziate in ragione del grado di offesa.

Il ddl si ispira alla necessità di rielaborazione della struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare per adeguare la disciplina punitiva alle radicali trasformazioni del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari. E ciò attraverso l'individuazione di strumenti volti al contrastato alle condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata mediante attività d'impresa.

Con l'art. 1 il Disegno di legge, propone l'introduzione apposito capo del codice penale ai **delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali** attraverso la **modifica delle fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (artt. 439 e 440 c.p.)**, equiparando i medicinali alle acque per l'alimentazione ed estendendo le pene anche all'imprenditore che produce o tratta alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione; infine, proponendo la modifica della fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.).

Si prevede poi l'inserimento al codice sostanziale di **nuove fattispecie di reato** quali il delitto di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi; il delitto di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi ed infine il delitto di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose

(artt. 440-bis, 440-ter, 440-ter c.p.), abrogando le vigenti formulazioni dei delitti di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute e di commercializzazione di sostanze destinate all'alimentazione comunque pericolose per la salute pubblica (artt. 442 e 444 c.p.).

A difesa della salute pubblica si propone infine l'inserimento il delitto di disastro sanitario (art. 445-bis c.p.) ed il contestuale aggravamento del regime edittale ed applicabilità delle pene accessorie in caso di condanna per delitti di comune pericolo contro la salute pubblica.

Il ddl interviene poi, sempre in materia sostanziale, per la ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari tanto sulla sfera applicativa (ampliando il numero delle condotte illecite al momento non punibili) quanto sul profilo edittale, attraverso l'integrazione della rubrica del Titolo VIII del codice con espresso richiamo al patrimonio agroalimentare. La ricaduta di tale cambio di prospettiva porta alla proposta di inserimento di un **nuovo Capo II bis nel richiamato Titolo VIII dedicato ai delitti contro il patrimonio agro-alimentare**. In alternativa, si propone l'inasprimento del trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari tramite modifica all'art. 517-quater c.p. e l'introduzione di nuovi reati quali l'agropirateria (art. 517-quater. c. 1), e l'inserimento dei reati di frode in commercio di alimenti, frode in commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-sexies) (517-septies) con apposita disciplina delle circostanze aggravanti e una composita disciplina delle pene accessorie.

La proposta in esame, mira poi con l'art. 3 ad ampliare il catalogo dei reati per i quali è consentita la **confisca allargata** comprendendo le nuove fattispecie di associazione a delinquere volta ai delitti di frode nel commercio di alimenti ovvero volta al commercio di alimenti con segni mendaci (artt. 517-sexies e 517-septies c.p.).

Le modifiche sostanziali proposte vengono poi ad incidere sul piano processuale con la necessaria armonizzazione del codice di rito e l'inserimento delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

**In modo importante ed estremamente significativo, il nuovo paradigma normativo investe altresì la modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.lgs. n. 231/01) mediante l'adozione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo**

finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica, quali reati presupposto.

Si prevedono numerose modifiche alla storica legge sugli alimenti, l. n. 283 del 1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), come pure la concessione di apposita **delega di funzioni** da parte dell'amministrazione dell'impresa alimentare, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale, delega cui si ricollega l'introduzione di una serie di reati e di illeciti amministrativi "propri" per tali soggetti ed altresì espressa modalità di estinzione di tali reati.

Quanto poi agli strumenti investigativi, il disegno di legge, all'art. 7, amplia il novero delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura, con l'inclusione di alcuni reati contro il patrimonio agroalimentare. Si propone inoltre, all'art. 10, di stabilire la destinazione finale dei beni oggetto di sequestro o confisca in operazioni di polizia giudiziaria estendendo la disciplina prevista ex art. 16 L. 23.07.2009, n. 99 e ciò anche per i nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Si è infine proposta l'introduzione di specifiche norme per determinati campi applicativi specifici. Si prevede la pena della contravvenzione (non più illecito amministrativo) per l'impedimento/ostacolo/omissione degli operatori che non permettano di ricostruire la provenienza degli alimenti ex art. 18 del Reg. CE n. 178/2002. In tal modo il ddl ha provveduto ad escludere gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 e ciò per evitare un concreto rischio di sovrapposizione e confusione con la normativa doganale e a tutela del made in Italy, atteso che i prodotti agroalimentari, data la particolare rilevanza del bene giuridico tutelato sopra richiamato sono coperti da specifica tutela. Si interviene infine in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, altro prodotto fondamentale tra le Eccellenze italiane, operando una nuova sistematica anche sul piano sanzionatorio, richiamando gli specifici divieti e obblighi anche a fini di vendita o della messa in commercio.

\*\*\*

Cenni sui singoli articoli del disegno di legge

Il ddl in primo luogo finalizza le ipotesi delittuose del Titolo VI del codice sostanziale non solo alla tutela dell'incolumità pubblica, ma anche alla tutela della salute pubblica ampliandone così significativamente il perimetro dell'offensività. Eloquente la riforma della rubrica del Titolo VI con la nuova formulazione programmatica: **“Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica”**. Il bene giuridico dell'incolumità pubblica che attualmente ricomprende tanto la vita quanto l'incolumità, intesa come integrità fisica e salute assume una autonoma rilevanza in relazione alla tutela della salute pubblica.

In tale prospettiva appare essenziale porre al centro dell'intervento la distinzione tra **fattispecie di comune pericolo che attentano all'incolumità pubblica (capo I)** e **fattispecie di comune pericolo che attentano alla salute pubblica (capo II)**. Al capo I sono dunque riconducibili le fattispecie che attentano alla sicurezza delle acque, degli alimenti e dei medicinali eliminando così ogni riferimento a violenza e frode.

Al Capo II, si ipotizza la sostituzione dell'art. 439 c.p. relativo all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari.

La norma attualmente in vigore punisce chiunque avveleni acque o sostanze destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite, e l'oggetto materiale del reato in vigore sono le acque – di cui la Corte di Cassazione ha precisato intendersi quelle destinate all'alimentazione umana, a prescindere dalla loro potabilità. La disposizione in vigore prevede un limite cronologico, dal momento che avvelenamento deve avvenire prima che le acque siano attinte o distribuite ovvero quando determinano la disponibilità individuale ed esclusiva del bene. Quanto all'elemento soggettivo del reato, si richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di avvelenare le acque ad uso alimentare.

La riforma invece propone la modifica di tale articolo facendo esplicito riferimento agli alimenti in generale, con estensione dell'ambito di applicazione della fattispecie all'avvelenamento di tutte le acque, non solo di quelle destinate all'alimentazione con margine giurisprudenziale nell'individuare l'avvelenamento delle acque, di cui all'art. 439 c.p., dall'inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p., e dalle contravvenzioni ex c.d. Codice dell'ambiente; inoltre si viene altresì ad equiparare i medicinali alle acque destinate all'alimentazione e agli alimenti parificando il regime sanzionatorio delle condotte.

**L'art. 440-bis** dedicato al commercio e distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi - punisce chiunque – nell'ambito di un'attività imprenditoriale - commercializza alimenti, medicinali o acque

avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo, mantenendo così la condotta di contraffazione soppressa dalla fattispecie dell'art. 440 c.p. ; la norma ipotizzata dovrà in ogni caso essere coordinato con l'art. 443 c.p. che punisce la commercializzazione di medicinali guasti.

E previsto l'inserimento dell'**art. 440-ter** relativo alla condotta di omesso ritiro degli alimenti, medicinali o acque pericolosi e ciò come reato proprio dell'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità dei beni ometta il loro ritiro dal mercato o al richiamo. L'elemento costitutivo del delitto, che lo contraddistingue dalle ipotesi di condotte omissive affini si identifica proprio quale obbligo di agire in relazione al pericolo derivante dalla consumazione dell'alimento.

Il successivo art. **440-quater** – rubricato *Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose* – viene a punire chiunque, dunque un reato comune, renda informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali, pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo sempre per il bene tutelato della salute pubblica, ove non siano già integrati i delitti di cui agli artt. 440-bis, 440-ter, 441 e 443 c.p. Rispetto a quell'illecito amministrativo di cui agli artt. 21 e 22 Cod. Consumo, la nuova fattispecie penale si caratterizza per il profilo del pericolo per la sicurezza del consumo e ciò anche in relazione alle informazioni commerciali incomplete.

Il prospettato nuovo art. **445-ter**, rubricato “Disposizioni comuni”, chiarisce l'ambito applicativo dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica sopra richiamati, precisando, anzitutto, che il pericolo per la salute pubblica deve essere valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, alimenti e dei medicinali distribuiti e deve essere accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione. In tal modo , risolve un contrasto giurisprudenziale relativo all'adulterazione circa la somministrazione agli animali vivi di prodotti che di per sé soli sono inadatti al consumo umano. Chiarisce altresì quando è putrefatto e/o inadatto al consumo, richiamando l'art. 14, comma 5, del Regolamento CE n. 178 del 2002.

Di particolare rilievo è poi la disciplina relativa alla pena accessoria del divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni allo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché contributi o finanziamenti pubblici per lo

svolgimento di tali attività in caso di condanna per i reati di avvelenamento di acque o di alimenti per tutti i delitti del Titolo in questione, che potrà essere imposta per una durata da un mese a 5 anni, peraltro senza prevedere che la condanna comporti la revoca di autorizzazioni già concesse, prevedendo l'inserimento di specifica aggravante ove il giudice ritenga il fatto di particolare gravità, o se si tratta di una recidiva specifica, nel qual caso potrà essere disposta la chiusura da 1 a 12 mesi dello stabilimento ove è stato commesso il fatto: ove ricorrano entrambe le condizioni (fatto grave e recidiva specifica) il giudice potrà disporre la revoca dei provvedimenti che consentono l'esercizio dell'attività e la chiusura definitiva dell'esercizio commerciale.

\*\*\*

Per quanto poi attiene all'ambito delle **frodi alimentari**, il ddl interviene ampliando la punibilità di attività illecite che attualmente non risultano perseguibili penalmente, intervenendo in termini programmatici sulla rubrica del Titolo VIII c.p., dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, con richiamo esplicito al patrimonio agroalimentare quale area protetta dai reati di frode.

Viene previsto l'inserimento del Capo II bis, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, richiamando anzitutto il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (L. 23 luglio 2009, n. 99, 517-quater c.p.). La protezione del segno che contraddistingue la denominazione o l'indicazione geografica si collega all'interesse protetto, quale espressione della cultura tradizionale dei luoghi di provenienza. L'art. 517 quater c.p., configura il reato di contraffazione come delitto doloso procedibile d'ufficio, integrato dalle condotte di contraffazione od alterazione dei segni distintivi (indicazioni e denominazioni) di origine geografica e da quelle di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta di prodotti con i segni mendaci. Per la sussistenza del reato non sarà richiesto che l'origine del prodotto agroalimentare sia tutelata, ai sensi del d.lgs. n. 30 del 2005, art. 11 mediante marchio collettivo, la cui contraffazione potrà, dunque, integrare anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 c.p., attesa la diversità dei beni giuridici tutelati. L'articolo in esame, stabilisce peraltro l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 474 ter, 2° co. c.p., concernente la commissione del delitto in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate e, per converso, la circostanza attenuante ex art. 517 quinquies c.p., relativa alla collaborazione con l'autorità di polizia o giudiziaria.



\*\*\*

L'articolo 3, interviene invero sul primo comma dell'art. 240-bis c.p., integra il catalogo dei delitti per il quale il codice prevede la c.d. **"confisca allargata"**, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-sexies c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-septies c.p.). Con ciò, si rende possibile la confisca di denaro o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona anche giuridica, risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito. Tale misura trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata ove sia labile il nesso di pertinenzialità tra res sequestrata e reato, per aggredire invece l'intera ricchezza non giustificata, ritenuta frutto di illecito in via presuntiva iuris tantum e ciò a fronte di specifici gravi reati, tra i quali quelli attribuiti alla competenza della procura distrettuale.

Tali delitti si aggiungono, dunque, alle fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione ed al commercio di beni contraffatti, ai quali in caso di condanna già si applica la confisca allargata assieme al reato di agropirateria dal nuovo art. 517-quater.1 e dal nuovo art. 518-ter c.p.

\*\*\*

Vengono poi disposte le modifiche utili ad armonizzare il codice di rito e le relative norme di attuazione, di coordinamento alla presente riforma. Il primo intervento riguarda l'**art. 266 c.p.p. che concerne i limiti di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione estendendo lo strumento investigativo anche ai nuovi reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies** quindi consentendo l'utilizzo di tale tecnica d'indagine nei procedimenti relativi alla frode in commercio di alimenti e al commercio di alimenti con segni mendaci.

Si interviene poi sul comma 2 dell'**art. 354 c.p.p.**, inserendo la possibilità di effettuare prelievi di campioni rappresentativi in sede di accertamento urgente sullo stato dei luoghi e delle cose e ciò da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, in una fase in cui il pubblico ministero non ha ancora assunto la direzione delle indagini a fronte dell'esistenza di un pericolo di alterazione dei luoghi o di dispersione o mutamento di tracce e cose.

L'ulteriore modifica riguarda il comma 2 dell'**art. 392 c.p.p.** e prevede un'ipotesi di anticipazione della prova peritale con l'analisi di alimenti nei

casi di sequestro in fase di indagini preliminari e dunque un'analisi peritale al di fuori del dibattimento, attraverso lo strumento dell'incidente probatorio con funzione di anticipare l'acquisizione di una prova.

Si prevede poi l'introduzione dell'art. **86-quater**, che **prevede la destinazione a scopi benefici degli alimenti confiscati**, permettendo così al giudice di disporre di tali alimenti, se idonei al consumo umano, assegnandoli a enti pubblici o ad associazioni con finalità assistenziali, che ne abbiano fatto richiesta per provvedere alla loro distribuzione a titolo gratuito a favore di persone bisognose ovvero ad enti con compiti assistenziali nei confronti degli animali abbandonati.

Si propone poi la modifica dell'art. **132-bis, c.1, lett. b) c.p.p.**, con l'inserimento dei procedimenti riguardanti i delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti nell'elenco di quelli che hanno priorità assoluta nella formazione di ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, dopo i processi relativi alla violazione di norme sugli infortuni e l'igiene sul lavoro e quelli in materia di circolazione stradale e prima dei delitti previsti in materia di immigrazione.

\*\*\*

**L'importante modifica proposta alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), attiene all'integrazione del catalogo dei "reati presupposto" e la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari.**

**Sono previsioni innovative di eccezionale rilevanza .**

L'inserimento dell'articolo **6-bis**, posto tra gli artt. 6 (reati commessi da soggetti in posizione apicale) e 7 (reati commessi dai sottoposti), prevede i modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare. La responsabilità amministrativa dell'ente, distinta dalla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, si sviluppa lungo due direttrici principali: utilizzando la tecnica del reato presupposto mira ad imputare all'ente una responsabilità propria per violazione di una adeguata compliance al sistema normativo vigente e, dall'altro, impone l'implementazione di un modello aziendale capace di sollevare l'ente dalla propria responsabilità, proprio per perseguire tale compliance.

Il primo comma 1 del suddetto articolo 6-bis prevede l'adozione di un modello di organizzazione e gestione aziendale per tutti gli enti che operano nei settori di attività di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n.

178/2002, ovvero che svolgono una tra le attività connesse alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Tenendo conto delle differenze dovute alla natura e alla dimensione dell'impresa nonché al tipo di attività da essa svolta, si delineano i pilastri fondamentali intorno ai quali deve essere articolato il **MOG -modello di organizzazione e di gestione-** che deve comprendere un sistema di registrazione che dia conto dell'effettiva realizzazione delle attività e un'organizzazione che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, corredata da un adeguato apparato disciplinare.

Sono peraltro previste semplificazioni alla struttura del modello organizzativo a favore delle micro, piccole e medie imprese che operano nel settore agro-alimentare permettendo che in tali situazioni le funzioni di controllo possano essere affidate ad un unico soggetto, necessariamente dotato di adeguata professionalità e specifica competenza nel settore alimentare e iscritto ad un costituendo apposito elenco nazionale, da istituire, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, presso le camere di commercio.

A fronte delle richiamate modifiche al codice sostanziale si prevede poi la modifica del D.lgs. 231/2001 con la conseguente rimodulazione dell'art. 25-bis in tre disposizioni, aventi a oggetto i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); le frodi in commercio di prodotti alimentari (art. 25-bis.2) ed i delitti contro la salute pubblica (art. 25-bis.3).

\*\*\*

L'articolo 6 del ddl apporta modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi.

L'intervento, teso a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di fenomeni illeciti in campo agroalimentare, include talune fattispecie al momento prive di tutela giuridica segnale del manifestarsi di condotte lesive della salute pubblica. In primo luogo si inserisce, in riforma, l'articolo 1-bis, che disciplina la delega di funzioni, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Tradizionalmente tale soggetto è individuato nel titolare dell'impresa o con l'esercente dei poteri gestionali permettendo così che tali funzioni siano delegate ad un altro soggetto, sul quale ricadrebbe quindi anche l'eventuale responsabilità penale.

Attraverso tale delega si realizza, analogamente a quanto previsto dal TU in materia di sicurezza sul lavoro, la traslazione di specifici doveri e dei relativi poteri necessari all'adempimento, dal titolare ad altro soggetto e ciò per consentire la corretta distribuzione delle responsabilità a fronte della complessità delle strutture di impresa e ciò sul modello di quanto previsto dalla legislazione speciale in materia di sicurezza sul lavoro (art. 16 del d.lgs. n. 81/2008).

La delega, risultante da atto scritto, viene così conferita a colui che sotto il profilo soggettivo possieda i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate, mentre sotto il profilo oggettivo devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari all'esercizio delle funzioni delegate, così come l'autonomia di spesa che ne consegue. In ogni caso, si rilevi come la prospettata delega di funzioni non faccia venir meno, in capo al delegante, l'obbligo di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate e l'obbligo si intende adempiuto se l'impresa avrà adottato un efficace modello di organizzazione ai sensi del richiamato art. 6-bis del d.lgs. 231 del 2001.

È stato poi aggiunto un nuovo quarto comma dell'art. 448 c.p. prevedendo che il giudice possa disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica. Se gravità del fatto e recidiva ricorrono assieme, il giudice può inoltre disporre la revoca delle autorizzazioni e delle licenze amministrative nonché la chiusura definitiva dello stabilimento.

Ulteriore innovazione è poi l'inserimento nella legge n. 263/1962 degli **articoli 12-ter e 12-quater, che stabiliscono le modalità di estinzione dei reati nella presente materia, quale vera e propria forma di oblazione specifica per le contravvenzioni.** L'art. 12-ter disciplina il procedimento concreto attraverso il quale giungere all'estinzione del reato basato su una prescrizione imposta dall'organo accertatore. Il sanzionato sarà dunque chiamato a regolarizzare la situazione di illiceità entro un termine comunque non superiore a sei mesi. La sanzione dovrà infine essere notificata in copia anche al legale rappresentante dell'ente presso cui opera il contravventore. A tal fine, il procedimento giudiziario resta sospeso fino a che il p.m. riceve la comunicazione di adempimento o inadempimento della prescrizione. Durante la sospensione del procedimento, può essere comunque richiesta l'archiviazione e possono essere disposti l'assunzione delle prove tramite incidente probatorio, il

sequestro preventivo e tutti gli atti urgenti di indagine. Con il pagamento il reato si estingue mentre in caso di mancata regolarizzazione, l'organo accertatore provvederà a darne notizia al pubblico ministero L'art. 12-quater riguarda invece le contravvenzioni di maggiore gravità, punite con l'arresto. In questo caso il giudice, su richiesta dell'imputato, potrà determinare, secondo i criteri di cui all'art. 135 c.p., l'ammontare della somma che il contravventore è tenuto a pagare, in sostituzione di una pena dell'arresto irrogata fino al limite di due anni. In ogni caso, per essere ammessi al pagamento in sostituzione di una pena detentiva sarà necessaria l'eliminazione delle fonti di rischio da cui è derivata la consumazione del reato. Il reato si estingue in via definitiva dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati della stessa specie.

\*\*\*

In materia poi di operazioni sotto copertura l'articolo 7 del ddl propone la modifica l'art. 9, comma 1, lett. a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale", in materia di operazioni sotto copertura, ampliando il novero dei reati per i quali è ammesso tale strumento, con l'inclusione delle condotte di contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari, agropirateria e commercio di alimenti con segni mendaci.

Anche in tali casi si prevede una causa di giustificazione per l'agente che svolga attività sotto copertura, purché l'operazione sia disposta dagli organi di vertice delle forze dell'ordine e gli agenti devono appartenere alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia; le operazioni devono essere disposte al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati elencati con preventiva comunicazione al PM competente per le indagini.

\*\*\*

Con il disposto dell'art. 8, il ddl riscrive l'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, trasformando l'illecito amministrativo ivi contemplato in contravvenzione.

Il nuovo reato punisce con l'ammenda da euro 600 a 6.000 gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 78/2002.

Il nuovo reato proposto ha carattere ostativo in funzione dei compiti di vigilanza delle autorità di controllo, è quindi volta a rafforzare la risposta sanzionatoria in senso preventivo. Il reato contravvenzionale sarà suscettibile di oblazione, a seguito di adempite prescrizioni verificate dalla polizia giudiziaria fornendo una risposta concreta alle sanzioni amministrative attualmente previste.

La finalità della rintracciabilità alimentare è invero la possibilità di seguire l'intero percorso dalle materie prime fino alla erogazione al consumatore finale, mediante sistemi e procedure che consentano di individuare tutti coloro che hanno fornito i propri prodotti.

\*\*\*

Il disegno di legge propone poi l'esclusione degli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della l. n. 350 del 2003.

Tale modifica attiene alla ridefinizione della disciplina in materia di reati agro-alimentari con riferimento all'apparato sanzionatorio previsto nella legge di bilancio del 2003. L'opera di armonizzazione permette invero di evitare che la fallace indicazione / uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario tragga in inganno il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana e sulla effettiva origine del prodotto.

\*\*\*

L'articolo 10 del ddl incide poi sull'articolo 16 della l. 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), stabilendo che tale disciplina si applichi anche ai delitti di frode agroalimentare di cui ai nuovi articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies per quanto attiene alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia. La norma prevede infatti che tali beni siano affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale ed agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività o presso altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. All'ente assegnatario saranno però posti a carico gli oneri relativi alla gestione dei beni stessi. In assenza di istanze di affidamento, l'autorità giudiziaria potrà valutare e disporre in ogni caso la distruzione di tali beni sequestrati.

\*\*\*

Con una norma di chiusura si interviene, infine, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridisciplina, anche sul piano sanzionatorio, i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita per il consumo o della detenzione. Si propone l'introduzione di tre nuovi articoli (da 1-bis a 1-quater) nel decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 in attuazione del Reg. (UE) n. 29/2012 e del Reg. (CEE) n. 2568/9.

La prima norma provvede ad allineare le categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva con le designazioni e le definizioni previste dall'allegato VII, parte VIII, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 di fatto escludendo per il consumo alimentare alcune tipologie di oli di oliva e di sansa di oliva privi dei requisiti di processo e di prodotto prescritti dalle norme dell'Unione europea per la denominazione indicata nell'etichetta o nei documenti commerciali. Ciò al fine di limitare le fattispecie nelle quali il prodotto finale assuma le caratteristiche organolettiche prescritte dalle norme di riferimento ma il processo produttivo non sia conforme alla normativa o ove si possano rinvenire, in sede di analisi, sostanze estranee anche utilizzate nel processo di raffinazione.

Si ribadisce poi l'obbligo di indicazione, nei documenti commerciali, delle denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea, obbligo punito con la sanzione amministrativa .

La norma pone poi l'esplicito divieto di vendita, detenzione o messa in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, divieto anche in questo caso punito con la sanzione amministrativa pecuniaria. Il fondamentale regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM agricoltura-definisce "oli di oliva vergini" gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura".

Sempre la nuova norma proposta prende in analisi i recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento degli oli di oliva vergini non ancora classificati che devono recare una dicitura che evidenzia che il prodotto è in attesa di classificazione. Anche la violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.

Si fa poi espresso divieto di immettere in commercio per il consumo alimentare, oltre che detenere per la vendita o ad altri fini commerciali olio non commestibili anche qualora in miscela ed altresì vendere, detenere l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti per la rispettiva categoria e ciò al fine di impedire processi di raffinazione oli anomali e ciò anche per quanto attiene impianti di esterificazione ove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.

Con riguardo alla disciplina relativa al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, resta confermato quanto previsto dal d.lgs. n. 103 del 2016, il quale prevede che il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento di tali sanzioni sia riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per essere assegnato al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi.

\*\*\*

## **LEGGI E REGOLAMENTI COMMENTATI**

### **A cura di Stefano Sequino**

#### **1**

L'emergenza Covid-19 ha promosso una vasta proliferazione di norme europee e nazionali con l'obiettivo di adeguare, in alcuni casi semplificare, gli spazi di lavoro fisiologicamente condizionati dalle nuove direttive e dal confinamento sociale. Più spesso, considerando gli effetti economici e di mercato, probabilmente non tutti ancora percepibili, il legislatore ha cercato di attenuare le conseguenze dell'emergenza mediante misure di carattere transitorio, cioè a regime per il solo esercizio 2020, che permanente.

Già a fine aprile le associazioni dei produttori ed i rappresentanti delle categorie proposero misure straordinarie a sostegno della filiera vitivinicola: in particolare Alleanza delle Cooperative Italiane, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Copagri, Unione Italiana Vini, Federvini, Federdoc e Assoenologi indicarono al Ministro Teresa Bellanova alcune linee di azione – ivi comprese quelle relative a specifiche disposizioni economico-finanziarie a sostegno della liquidità delle imprese vitivinicole – utili per contrastare il rischio di un'emergenza di mercato.



Si rappresentano di seguito alcune norme, brevemente commentate nei loro principali contenuti, più rappresentative che hanno modificato il sistema disciplinare del settore vitivinicolo, considerando il carattere transitorio di talune norme rispetto ad altre che invece hanno apportato mutamenti sostanziali dell'assetto normativo, che quindi rimarrà a regime anche nel periodo post-emergenziale. In altri casi – tra cui spicca in termini di significatività il decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, DL Semplificazioni, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120 – sono stati recepiti istanze e requisiti non direttamente connessi alla pandemia ma comunque aventi natura strutturale.

**Regolamento di esecuzione (UE) 2020/975 della Commissione europea del 6 luglio 2020 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore vitivinicolo**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 215/13 del 7 luglio 2020)*

Il legislatore europeo, considerando i gravi squilibri di mercato causati dal periodo di confinamento dovuto all'emergenza Covid-19, o comunque i potenziali effetti dell'emergenza Coronavirus verosimilmente non ancora completamente percepibili, ha ritenuto di autorizzare, su base temporanea, segnatamente per un periodo di sei mesi, accordi e decisioni riguardanti la produzione di uve da vino e di vino adottati da agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di tali associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute o loro associazioni.

In particolare, le misure previste comprendono la trasformazione, lo stoccaggio, la promozione comune, i requisiti di qualità e la pianificazione temporanea della produzione e, a titolo esemplificativo, tali accordi e decisioni potrebbero considerare – suggerisce il Considerando 15) del regolamento – il trattamento dei vini per scopi quali la distillazione di vino in alcol, l'implementazione in termini di capacità di stoccaggio considerando, almeno potenzialmente, un maggiore volume di vino in giacenza, la promozione del consumo di vino, la pianificazione di misure volte a ridurre i volumi per il raccolto futuro.

Si tratta di un'interessante iniziativa che consente alle associazioni ed alle organizzazioni di categoria di poter formulare a livello territoriale le migliori soluzioni, purché non compromettano il mercato interno<sup>2</sup> e siano esclusivamente finalizzati a stabilizzare il settore. Sono esclusi pertanto gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente,

---

<sup>2</sup> articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del Reg. (UE) 1308/2013

comportino una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi e proprio per evitare un tale rischio tali accordi e/o decisioni, non appena conclusi/adottati dai soggetti sopra indicati, devono essere comunicati alle autorità competenti dello Stato membro che detiene la più alta percentuale di volume stimato della produzione di uve da vino e di vino disciplinato da tali accordi o decisioni, indicando il volume stimato della produzione di uve da vino e di vino disciplinato ed il periodo di attuazione previsto.

In tal senso, occorre precisare che a livello nazionale alcune delle iniziative riportate a titolo esemplificativo nelle premesse del regolamento di esecuzione sono state disciplinate con atti interni, con particolare riferimento alla distillazione dei vini comuni, ovvero non territoriali, e la disciplina delle rese volte, come precisamente indicato, a ridurre i volumi per il raccolto futuro. Effettivamente, fermi restando i requisiti di resa massima stabilita per i vini Dop e Igp nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione, il DL 19 maggio 2020, n. 34 ha modificato la legge 12 dicembre 2016, n. 238, cd. Testo unico del vino, che già stabiliva invece un limite di resa massima di uva per ettaro, pari a 50 tonnellate, per le unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini Dop e Igp (articolo 8, comma 10). Rispetto a tale impostazione l'articolo 224 (Misure in favore della filiera agroalimentare) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha infatti stabilito, in aggiunta come ultimo periodo dell'articolo 8, comma 10 del Testo unico del vino, che «a decorrere dal 1° gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate». è altresì previsto che, in aggiunta dopo l'articolo 10 del Testo unico del vino come articolo 10-bis, «in deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione».

In altri termini, tra gli obiettivi del legislatore, anche a livello nazionale, c'è anche il governo dell'offerta così da poter gestire, almeno potenzialmente, l'effetto negativo sui prezzi che sarebbe causato da

un'eccedenza produttiva, in grado di innescare una pericolosa flessione dei listini.

Tuttavia, come anche indicato nelle premesse del Reg. (UE) 2020/975, l'iniziativa del legislatore europeo è più ampia rispetto alla gestione delle rese e della produzione: i gradi di libertà forniti per un semestre alle associazioni ed ai produttori possono potenzialmente interessare anche altri requisiti del sistema territoriale purché, come detto, non compromettano il mercato interno e siano esclusivamente finalizzati a stabilizzare il comparto.

Un'ultima riflessione sul ruolo dei Consorzi di tutela che, negli ultimi mesi, hanno contribuito, con propri provvedimenti e avvalendosi dei poteri-doveri a loro assegnati con incarico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla migliore gestione degli equilibri di filiera e del mercato.

**Regolamento delegato (UE) 2020/1275 della Commissione del 6 luglio 2020 che modifica il Reg. delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del Reg. (UE) 1308/2013 utili per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 300/26 del 14 settembre 2020)*

L'atto normativo nasce dal deterioramento, così definito dal legislatore europeo, del mercato e delle condizioni del settore che, a causa dell'emergenza sanitaria, si sono aggravate dopo la pubblicazione del Reg. delegato (UE) 2020/592. Una situazione, si legge nelle premesse del Reg. delegato (UE) 2020/1275, essenzialmente generata da un livello di scorte di vino in sostanziale crescita, registrata contestualmente al calo, quantificabile tra il 22% e il 63% rispetto ai livelli di maggio 2019, delle esportazioni di vino nei paesi terzi, al blocco del settore alberghiero e turistico e pertanto agli effetti negativi sui consumi di vino a livello europeo.

In tal senso, anche considerando che non si prevedono miglioramenti in tempi rapidi ma anzi, tenendo conto degli impatti economici a lungo termine a carico delle imprese del settore vitivinicolo e dello stato di incertezza – anche causato dall'ipotesi di inserimento di dazi all'importazione di vini dell'Unione – che certamente condiziona la capacità di pianificazione, attuazione e di esecuzione delle operazioni nel quadro dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo, il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere che i beneficiari possano ricevere anticipi, pari al 100% del sostegno dell'UE, per delle misure introdotte dal Reg.

delegato (UE) 2020/592, cioè la distillazione di vino e l'ammasso di vino in caso di crisi.

L'obiettivo, anche in tal caso, è ritirare dal mercato, mediante l'applicazione delle due misure, il maggior quantitativo possibile di vino, fattore utile per cercare di scongiurare la flessione dei prezzi all'origine, sostenendo al contempo il flusso di cassa dei beneficiari interessati. Così come, altra misura che ha richiesto una modifica del Reg. (UE) 2020/592, è stata aumentata la soglia di contributo dell'Unione rispetto alle misure finanziabili previste dal Piano Nazionale di Sostegno (PNS) mediante un sostegno supplementare variabile tra il 10% ed il 20%.

**Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale**  
**(Gazzetta ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020)**

*(Gazzetta ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020)*

Inoltre, novità importanti sono state introdotte dal DL 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120. Si tratta di cambiamenti che non tengono in considerazione soltanto le difficoltà economiche e finanziarie dovute alla pandemia Covid-19 ma ritoccano, in maniera anche sostanziale, requisiti normativi – molti dei quali contenuti nella legge 12 dicembre 2016, n. 238, cd. Testo unico del vino – destinate a rimanere nel nuovo quadro normativo e che condizioneranno, nel periodo post-Covid, le dinamiche produttive e commerciali nel medio-lungo termine.

Relativamente all'articolo 43 della legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, occorre precisare che

4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, le parole «, da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività», sono soppresse

b) all'articolo 14, comma 1, le parole «, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,», sono soppresse

c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni»

Il DL Semplificazioni ha mantenuto l'obbligo, per alcune operazioni di cantina, di comunicazione preventiva all'ICQRF territorialmente competente eliminando tuttavia il vincolo dei cinque giorni prima dell'inizio delle attività. Si fa riferimento alla produzione di mosto cotto e, per le lavorazioni in stabilimenti cd. "promiscui", cioè quelli utilizzati per la preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose ottenute mediante miscelazione di prodotti diversi anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal Reg. (UE) 251/2014.

Per quanto riguarda invece la detenzione e il confezionamento di bevande spiritose, prodotti vitivinicoli aromatizzati, aceti e succhi di frutta e nettari di frutta e altre bevande alcoliche e analcoliche, lo stesso DL ha invece eliminato direttamente l'obbligo di comunicazione preventiva, subordinando tali attività alla sola annotazione nel registro telematico di cantina che, si rammenta, è consultabile da remoto dagli ispettori ICQRF. d) all'articolo 38, comma 7, (ndr. del Testo unico del vino) dopo le parole «per le partite medesime», sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione»

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, (ndr. del Testo unico del vino) è aggiunto il seguente: «7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata»

La legge di conversione ha confermato la prima impostazione del DL Semplificazioni rispetto alla possibilità di riconoscere, in caso di circostanze eccezionali che, come sopra indicato nel testo normativo, «impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione», specifiche deroghe rispetto al trasferimento fuori zona di partite di vino atte a divenire Dop e Igp nonché all'imbottigliamento dei

vini Dop e Igp all'interno della zona geografica delimitata, qualora prevista dagli stessi disciplinari.

Si tratta in altri termini di una opportunità che tuttavia deve essere applicata esclusivamente in caso di calamità riconosciuta dall'autorità competente, da applicare su richiesta degli operatori interessati qualora siano adottate, come nel caso Covid-19, misure sanitarie restrittive. Come anche chiarito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è possibile il ricorso alla deroga mediante l'adozione di una modifica temporanea dei disciplinari di produzione dei vini Dop e Igp, strumento già previsto – e inquadrato tra le modifiche ordinarie – dal Reg. (UE) 2019/33.

5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui è avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie»

Un'ulteriore deroga è prevista per gli operatori del settore biologico: il DL Semplificazioni ha escluso l'applicabilità delle sanzioni – prevista dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 – nel caso di sospensione della certificazione e di esclusione dal sistema biologico, provvedimenti applicati dall'organismo di controllo in caso di non conformità, a condizione che l'operatore abbia operato, nel periodo in cui è stata accertata la violazione, in territori colpiti da calamità naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (ndr. cosiddetto DL Campolibero), convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni<sup>3</sup> (omissis)

Un'altra modifica sostanziale apportata dal DL Semplificazioni, con impatto orizzontale e quindi con effetti diretti anche sugli operatori del

---

<sup>3</sup> a) alla rubrica, dopo le parole: «*imprese agricole*» sono inserite le seguenti: «*e alimentari e mangimistiche*»;

b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «*imprese agricole*», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «*e alimentari e mangimistiche*»;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole «*sola*», «*per la prima volta*» e «*entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida*» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni*»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*anche tramite comunicazione al consumatore*»;

3) dopo il quarto periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «*La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma*».

settore vitivinicolo, riguarda una diversa impostazione della diffida, istituto introdotto dal DL Campolibero che è stato appunto modificato proprio dalla legge di conversione del DL Semplificazioni.

Al riguardo, con la nuova formulazione cade il presupposto per cui, per poter procedere all'applicazione della diffida, occorre si configuri un'irregolarità accertata «per la prima volta» a carico dell'operatore e pertanto, in linea teorica, per la medesima violazione considerata sanabile – ovvero una violazione sostanzialmente di natura documentale che non comporta perdita di tracciabilità né non conformità strutturali sulla materia prima e/o sul prodotto – un operatore può quindi essere diffidato anche più volte.

Inoltre, ulteriore differenza rispetto alla precedente impostazione, il termine entro il quale l'operatore diffidato deve adempiere alle prescrizioni impartite e pertanto regolarizzare l'irregolarità accertata è stato ampliato da 20 a 90 giorni, con la possibilità di presentare in tal senso «specifici impegni» così da poter eliminare le conseguenze ed i rischi connessi alla non conformità accertata. Infine, la diffida è ora applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni accertate, «anche tramite comunicazione al consumatore».

Relativamente all'articolo 43-ter della legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, occorre precisare che

a) all'articolo 10, comma 1, (ndr. del Testo unico del vino) le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»

Un primo aspetto, particolarmente importante, è stato introdotto all'articolo 43-ter della legge di conversione che ha esteso i termini della campagna vendemmiale entro la quale, salvo deroghe attualmente previste dal DM 10 marzo 2020, n. 2583, possono avvenire le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli. Si è passati, come noto, da una finestra temporale 1° agosto-31 dicembre ad un periodo allargato 15 luglio-31 dicembre, anche considerando – circostanza che ha spesso caratterizzato molte delle ultime vendemmie – un andamento climatico mediamente più caldo e siccitoso che ha anticipato la maturazione delle uve e reso necessario, mediante un intervento delle amministrazioni regionali, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria, l'anticipo della raccolta.

b) all'articolo 31, il comma 5 (ndr. del Testo unico del vino) è sostituito dal seguente: «5. La menzione “superiore” non può essere abbinata alla menzione “novello”, fatte salve le denominazioni preesistenti»

Confermato il divieto di abbinamento del termine «superiore» alla menzione «novello», consentendo tuttavia l'accostamento, prima non ammesso, nel caso si consideri la menzione «riserva».

c) all'articolo 33, il comma 1 (ndr. del Testo unico del vino) è sostituito dal seguente<sup>4</sup> (omissis...)

Il DL Semplificazioni ha introdotto criteri e requisiti più restrittivi per il riconoscimento di una Docg a partire da una Doc già riconosciuta: sono infatti necessari vincoli di rivendicazione, calcolati sull'ultimo biennio, e di superficie dichiarata allo schedario viticolo più alte, almeno pari al 66% e non più 51%. Inoltre è stato introdotto un nuovo requisito, non previsto nella precedente impostazione normativa, e cioè la circostanza che almeno il 51% degli operatori autorizzati, nei cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento, devono aver certificato e imbottigliato volumi di vino Doc che rappresentino almeno il 66% della produzione certificata.

d) all'articolo 41, il comma 5 (ndr. del Testo unico del vino) è sostituito dal seguente<sup>5</sup> (omissis...)

Un'ulteriore modifica introdotta riguarda gli agenti vigilatori incaricati dai Consorzi di tutela, non più automaticamente qualificati come agenti di pubblica sicurezza stando ora allo stesso ente consortile la possibilità di richiedere alle autorità competenti il riconoscimento ed il rilascio di appositi tesserini di riconoscimento.

e) l'articolo 46 (ndr. del Testo unico del vino) è abrogato.

---

<sup>4</sup> «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC»

<sup>5</sup> «5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicita prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. **Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni»**



Si fa riferimento all'articolo che prevedeva, per i sistemi di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri, l'indicazione del nome, della ragione sociale o del marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore oppure, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall'ICQRF.

f) all'articolo 64, il comma 2 (ndr. del Testo unico del vino) è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»

Il DL Semplificazioni ha sostanzialmente eliminato i due sistemi che il Testo unico del vino, in continuità con il precedente assetto normativo, stabiliva tra organismi di controllo privati e le autorità pubbliche, i primi accreditati alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 mentre le seconde tenute a svolgere le attività di certificazione delegate dal Ministero in conformità a taluni requisiti dello standard internazionale e comunque, in entrambi i casi, sottoposti alla vigilanza dell'ICQRF.

Al riguardo la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 ribadisce l'obbligo di accreditamento degli organismi di controllo, precisando tuttavia che «gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma» entro sei mesi dall'entrata in vigore del DL Semplificazioni.

**Decreto ministeriale 23 luglio 2020 Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose**

*(Gazzetta ufficiale n. 215 del 29 agosto 2020)*

Si tratta di una misura che, in attuazione del DL Cura Italia e sulla base delle esperienze già attuate in passato per specifici comparti produttivi (prosciutti a denominazione di origine ed i prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura) mette in campo una forma di finanziamento alternativa, considerando il valore delle produzioni Dop e Igp che rappresenta una garanzia al finanziamento. Si tratta di uno strumento che va a definire una linea di credito per gli operatori che detengono prodotti Dop e Igp in lavorazione, comunque non ancora pronti per l'immissione al consumo – come è il caso, ad esempio, dei vini da lungo invecchiamento, i formaggi ed i salumi in fase di maturazione e di affinamento – che quindi, opportunamente tracciati nella contabilità

ufficiale dell'impresa detentrica, sarebbero in ogni caso destinati ad uno stoccaggio vincolato nei locali aziendali.

**Decreto ministeriale 9 aprile 2020 che modifica del decreto 18 luglio 2018, n. 6793, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) 834/2007 e 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto 27 novembre 2009, n. 18354**

(Gazzetta ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020)

Si ritiene che il decreto ministeriale, di impatto orizzontale e pertanto da considerare per tutti i settori merceologici, sia di interesse anche per gli operatori del settore vitivinicolo nella modifica di cui all'articolo 2-bis che modifica l'articolo 7 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793.

In particolare, l'articolo disciplina l'indicazione in etichetta del codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura: il codice in questione deve essere preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. (...)», non sussistendo più l'obbligo, rispetto alla precedente formulazione, di inserire in etichetta anche il nome o la ragione sociale dell'operatore medesimo.

**Decreto ministeriale 5 giugno 2020 di recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite**

(Gazzetta ufficiale n. 173 del 11 luglio 2020)

La norma, che modifica il decreto ministeriale 7 luglio 2006, consente di recepire la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 con la quale sono stati aggiornati gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e delle piante di cui agli allegati della direttiva 68/193/CEE in materia di materiali di moltiplicazione della vite.

**Circolare Agea prot. n. 0064944 del 2 ottobre 2020 in materia di dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2020/2021 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni. (disponibile sul sito [www.agea.gov.it/](http://www.agea.gov.it/))**

Si rappresenta preliminarmente che le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli artt. 31 e 33 del Reg. delegato (UE) 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del Reg. di esecuzione (UE) 2018/274 e, a livello nazionale, dall'articolo 37 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (cd. Testo unico del vino) e l'articolo 8 del DM 18 luglio 2019, n. 7701.

La rivendicazione delle produzioni atte a divenire Dop e Igp, sulla base dei dati dello schedario viticolo, rappresentano il primo passaggio del processo documentato che si conclude con il rilascio della certificazione di conformità rispetto ai requisiti del disciplinare di produzione; in applicazione a tale sistema, i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, sono tenuti a dichiarare ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale, con riferimento alla data del 30 novembre per i prodotti della vinificazione.

In particolare, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia<sup>6</sup> i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;

i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

i soggetti che effettuano l'intermediazione delle uve;

le associazioni e le cantine cooperative (relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina).

Sono invece esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia

---

<sup>6</sup> Si precisa che

- la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero
- sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la "*vendita su pianta*" delle uve. In questo caso, come se avesse proceduto alla vendemmia, il conduttore presenta normale dichiarazione di vendemmia e inserisce l'acquirente delle uve compilando il Quadro F.

le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;

i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;

i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo; in ogni caso, tali soggetti sono tenuti alla compilazione del quadro F2, secondo i criteri e le modalità di seguito descritte.

Le dichiarazioni di vendemmia devono essere presentate entro il 15 novembre per i soggetti indicati alle lettere a, b, c, d, e, g, h e la rettifica dei dati è consentita solamente entro tale data.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto<sup>7</sup>

i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;

le associazioni e le cantine cooperative.

Sono invece esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione viticola

le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati al precedente punto b) degli esoneri previsti per la dichiarazione di vendemmia;

---

<sup>7</sup> Si precisa che

- i prodotti diversi dal vino che fossero in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre dovranno essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non dal cedente
- i prodotti detenuti alla data del 30 novembre per “*conto lavorazione*” devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li detiene e non dall'effettivo proprietario (in tale ambito, per evidenziare lo scambio di prodotti oggetto di lavorazione specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel Quadro F)

i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;

i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

Le dichiarazioni di produzione devono essere presentate entro il 15 dicembre per i soggetti indicati alle lettere d, e, f, h, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre e la rettifica dei dati è consentita solamente entro il 15 dicembre.

I soggetti indicati alle lettere b, c possono presentare le dichiarazioni di produzione entro il 15 novembre (se ritengono di avere i dati definitivi della propria produzione); in ogni caso, se fosse necessario, è possibile rettificare soltanto i dati della produzione vino entro il 15 dicembre.

Relativamente ai lavori parlamentari di interesse per il settore vitivinicolo, è interessante precisare che il Senato della Repubblica, il 6 ottobre scorso, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

(disponibile [al link](http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01177843.pdf)  
<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01177843.pdf>)

In tal senso, si segnala che l'articolo 58-quater, relativo alle "misure a favore del settore vitivinicolo", prevede, rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, uno storno delle risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero contributivo.

Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica e con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali saranno stabilite le misure da

attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole.

In ultimo, relativamente agli accordi commerciali, occorre segnalare il seguente atto, di rilevanza strategica per rafforzare la tutela dei prodotti ad Indicazione Geografica ed i rapporti commerciali tra UE e Cina.

**Decisione (UE) 2020/1111 del Consiglio del 20 luglio 2020 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 244/8 del 27 luglio 2020)*

L'atto del legislatore europeo autorizza la firma dell'accordo bilaterale tra UE e Cina sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione – il cui elenco include anche dei vini Dop e Igp e in particolare Asti, Barbaresco, Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto d'Acqui, Brunello di Montalcino, Chianti, Conegliano Valdobbiadene – Prosecco, Dolcetto d'Alba, Franciacorta, Montepulciano d'Abruzzo, Soave, Toscano/Toscana e Vino nobile di Montepulciano – considerando l'esito positivo dei negoziati intercorsi tra le parti interessate.

In particolare, l'accordo intende proteggere da usurpazioni e imitazioni 100 indicazioni geografiche europee in Cina e 100 indicazioni geografiche cinesi nel territorio dell'UE, potenzialmente idoneo a generare vantaggi commerciali reciproci e consentire ai consumatori di entrambe le parti di avere accesso a prodotti di qualità garantiti. Peraltro, il mercato cinese presenta un elevato potenziale di crescita per i prodotti alimentari e le bevande europei: nel 2019 la Cina è stata la terza destinazione dei prodotti agroalimentari dell'UE, raggiungendo 14,5 miliardi di euro, nonché la seconda destinazione delle esportazioni di prodotti protetti come indicazioni geografiche (per 9% del valore), tra cui vini, prodotti agroalimentari e bevande spiritose.

L'accordo sarà adottato ufficialmente dal Consiglio e dovrebbe entrare in vigore entro la fine del 2021.

\*\*\*\*\*

**NEWS IN MATERIA VITIVINICOLA**

## 1 News dalla vendemmia 2020

Assoenologi, Ismea e UIV hanno elaborato le previsioni vendemmiali sulla base dei dati dei rispettivi osservatori territoriali.

Si prevede una produzione nazionale di **47.2 milioni di hl** con una produzione in calo dell'1% rispetto al 2019.

Di questi, 26 milioni di hl sono la produzione prevista nel nord Italia, con un incremento del 3.1% rispetto all'anno precedente. Nel centro Italia è invece prevista una flessione del 2% con 7.7 milioni di hl, mentre il sud, a causa delle avverse condizioni climatiche e dei conseguenti problemi legati allo stress idrico, si prevede un calo del 6.7% con una produzione prevista pari a 13.5 milioni di hl.

Il decremento regionale più significativo è legato alla produzione della regione Toscana con un calo del 15%, mentre l'incremento più rilevante è invece legato alla Sardegna che vede un +18%.

	2019*	2020**	Differenza tra 2020 e 2019	Var. % 2020/2019
Piemonte	2.603	2.733	130	5%
Valle D'Aosta	17	18	1	7%
Lombardia	1.301	1.429	128	10%
Trentino Alto Adige	1.312	1.383	71	5%
Veneto	10.950	11.059	109	1%
Friuli Venezia Giulia	1.785	1.660	-125	-7%
Liguria	40	46	6	15%
Emilia Romagna	7.250	7.721	471	7%
Toscana	2.625	2.232	-394	-15%
Umbria	426	405	-21	-5%
Marche	816	898	82	10%
Lazio	800	760	-40	-5%
Abruzzo	3.184	3.400	216	7%
Molise	227	233	6	2%
Campania	778	778	0	0%
Puglia	8.947	8.499	-447	-5%
Basilicata	87	83	-4	-5%
Calabria	110	110	0	0%
Sicilia	3.911	3.325	-587	-15%
Sardegna	363	429	65	18%
<b>Italia</b>	<b>47.533</b>	<b>47.200</b>	<b>-333</b>	<b>-1%</b>

\*2019: dato Agea, dichiarazioni di produzione. \*\* Stime Assoenologi, Ismea, Uiv, al 30/08/2020

Una quantità che tuttavia dovrebbe consentire all'Italia di rimanere il principale produttore mondiale di vino, seguita dalla Francia con 45 milioni di ettolitri e dalla Spagna (42 milioni).

## **2 La spesa degli italiani vola, nel primo semestre (+9.2%). (RAPPORTO ISMEA)**

Nei primi sei mesi c'è stata una rivoluzione nella scelta dei format distributivi; il canale prevalente resta quello dei supermercati con uno share del 43% ma è cresciuta la spesa nei discount (+11.7%) e nei negozi di piccole dimensioni (+30%).

Il valore della spesa domestica delle famiglie italiane per prodotti alimentari è cresciuto nel primo semestre del 9.2%, è il risultato più rilevante degli ultimi 10 anni su base annua. Le restrizioni per fronteggiare il diffondersi del coronavirus, che da febbraio a maggio hanno determinato il crollo dei consumi extra-domestici, hanno prodotto questo incremento eccezionale che però non si è esaurito nei mesi seguenti. L'evidenza è nel rapporto sui consumi di Ismea, che riportano un picco del +18% a marzo, per poi rilevare ad aprile e maggio +11% e +14% e infine +7% a giugno. Percentuali che hanno fatto sì che il secondo trimestre si chiudesse con un incremento di spesa medio dell'11%, dopo il +7% del primo trimestre. A fare da traino per tutto il semestre sono ancora i prodotti confezionati con +11.1%, seguiti dai prodotti freschi sfusi con +4.7%.

### **Le nuove abitudini di acquisto: la preferenza va ai piccoli negozi**

Il coronavirus ha cambiato anche la scelta dei consumatori verso i canali distributivi. Sempre più apprezzati quelli tradizionali con piccole superfici (+30%), mentre perdono i mercati rionali (-15%) e gli ipermercati (-1.3%). Il canale prevalente resta comunque quello dei supermercati, di pari entità la crescita della spesa nei discount (+11.7%).

### **I prodotti nel carrello**

Oltre il 70% è rappresentato da prodotti confezionati, aumenta anche la quota dei generi alimentari su quella delle bevande. Nei primi sei mesi è aumentata la percentuale d'acquisto in valore, rispetto all'anno scorso, di uova (22.1%), birra (16.2%), oli e grassi vegetali 13% (l'olio EVO cresce del 9.5% mentre gli oli di semi del 19.5%), latte e derivati (11.5% - dove si è preferita la lunga conservazione + 13 %) e a seguire formaggi (+12.5%),



salumi 10.2% ( con un incremento per gli affettati confezionati del 18.4%) , carne (10.5% soprattutto avicole +11.8%) e **bevande alcoliche (vini +9.4%)**. Bene anche il comparto dei derivati dei cereali (+5%), come pasta (+12.5%) e riso (+16%). In ripresa poi la frutta (+11.3%), con agrumi, mele e kiwi in testa e gli ortaggi (+12.2%); due comparti caratterizzati da un incremento dei prezzi medi. I prodotti ittici freschi sono stati snobbati dai consumatori (-6.1%) "sostituiti in parte dai prodotti surgelati (in totale +20%). Modesto l'incremento della spesa per l'acqua, solo +1.6% nel complesso, e delle bevande analcoliche, solo +3.5% su base annua.

### **3 Secondo L'Informatore Agrario: per i vitigni resistenti è sufficiente meno della metà degli agrofarmaci usati sui convenzionali**

Resistenti alle malattie e ai cambiamenti climatici, la genetica applicata ai nuovi vitigni fa di conseguenza meglio anche sul fronte del minor uso degli agrofarmaci. Per difendere un vitigno resistente, infatti, si impiegano 0,85 kg/ha di rame, 16 kg/ha di zolfo 40 litri di gasolio e zero prodotti sintesi. Meno della metà rispetto al vigneto convenzionale, per il quale sono stati utilizzati 1,6 kg/ha di rame, 32 kg/ha di zolfo, 140 litri di gasolio e 24 kg/ha prodotti sintesi. È quanto emerge dall'indagine riportata nell'ultimo numero disponibile de L'Informatore Agrario realizzata nel Trevigiano su vigneti in areale di collina a medio rischio nel 2018. Una tendenza ecologica, quella dei vitigni resistenti, che in diversi parametri fa 4 volte meglio anche di quelli biologici: 4 kg/ha di rame, 59 kg/ha di zolfo 220 litri di gasolio e zero prodotti sintesi.

### **4 MIPAAF Il Ministro Bellanova sul settore vino: 'Risorse restano al settore ma sforzo collegiale per spenderle'**

Le risorse messe in campo dal governo per sostenere il settore vitivinicolo resteranno al settore, anche se non sono state ancora spese ma bisogna fare ulteriori sforzi. E' la rassicurazione che la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova ha voluto dare agli operatori del settore durante la conferenza stampa online del 3 settembre sulle stime vendemmiali di Ismea, Assoenologi e Uiv.

"E' stata una fase molto difficile per tutti, l'emergenza sanitaria ha condizionato interventi specifici e condivisi con la filiera e le regioni ma c'è bisogno di saper fare sistema,- ha osservato Bellanova - è stato fatto uno sforzo ma le misure non tutte hanno avuto il risultato che si immaginava all'inizio. Ad esempio per la misura sulla distillazione di crisi sono stati destinati 50 mln di euro ma ne sono stati spesi solo 14, tuttavia siccome la misura è nell'Ocm, rimarranno nel settore e potranno essere impegnate anche nel 2021".

La ministra ha però sollecitato tutti gli imprenditori a "trovare una soluzione per i 100 mln di euro per la vendemmia verde (per il contenimento della produzione) perché sono stati spesi poco meno di 39 mln di euro e il problema è che vanno utilizzati entro il 31 dicembre 2020. Dobbiamo fare tutti uno sforzo per trovare una soluzione condivisa in tempi rapidi in sede tecnica con il Mipaaf" ha invitato la ministra che ha ribadito che per il rilancio si deve puntare su export e internazionalizzazione: *“La mia attenzione e vicinanza al vostro settore non è in discussione – ha detto la Ministra Teresa Bellanova intervenendo all’incontro stampa-. Lo evidenziano le misure ad hoc assunte in questi mesi di emergenza e una interlocuzione che, se possibile, si è intensificata proprio alla luce dell’emergenza. Ho già dato mandato ai miei Uffici di condividere innanzitutto con le imprese una analisi puntuale sulle misure messe in campo. Anche nelle relazioni odierne, tra l’altro, la sofferenza dovuta al blocco del settore horeca e alla difficile ripartenza è emersa con grande evidenza. Ed è per questo, lo ribadisco, che proprio nel Dl Agosto abbiamo voluto con forza la misura destinata alla ristorazione del valore di 600milioni a fondo perduto, ad una sola condizione: acquisti di prodotto made in Italy. Una misura importante, capace di generare fatturato pari al quadruplo dell’importo destinato a ciascuna impresa, e che evidentemente avrà un effetto virtuoso proprio sul vino e proprio nei segmenti di eccellenza particolarmente colpiti dalla crisi. Adesso, per il rilancio puntiamo su export e internazionalizzazione, definendo strategie che dovranno vedere strettamente alleate e coese la filiera istituzionale e la filiera produttiva”.*

## 5 La vendemmia 2020 in Europa

Si prevede un significativo aumento della produzione sulla vendemmia 2019: +5,9 milioni di ettolitri. Se l'Italia produrrà l'1% in meno di vino, restando comunque, con 47,2 milioni di ettolitri resterà il primo produttore mondiale, in Francia si prevede una produzione di 44,7 milioni di ettolitri (+3,1%), la Spagna si presume possa avere una produzione sui 43 milioni di ettolitri (+12,8%), la Germania sugli 8,7 milioni di ettolitri (+4,5%) mentre il Portogallo scenderà a 6,3 milioni di ettolitri (-5,7%). Questi i dati della conferenza delle previsioni di Assoenologi, Unione Italiana Vini (Uiv) e Ismea, Ignacio Sánchez Recarte, segretario generale Ceev - Comité Européen des Entreprises Vins.

Lo stesso segretario generale Ceev ha fatto presente le difficoltà dei nostri antagonisti. A partire dalla Francia, dove i produttori di Champagne hanno deciso un taglio delle rese del 22% (da 102 a 80 quintali per ettaro), le richieste per la distillazione di crisi hanno riguardato ben 3,19 milioni di ettolitri, con il 60% delle richieste arrivato da Bordeaux e Languedoc, due delle Regioni enoiche più colpite dal crollo del mercato francese, dove i dazi di Trump sul vino francese e la crisi legata all'emergenza Coronavirus hanno portato ad un calo del 25% delle esportazioni nel primo semestre 2020.

In Spagna, invece, la produzione prevista in forte ascesa porterà a conseguenti cali di prezzo, stimati, in Castilla-La Mancha nell'ordine del -25-30%, a fronte di una crescita produttiva del +15%. Per il Cava, il prezzo delle uve oscilla tra i 30 ed i 75 centesimi al chilo, tanto che la denominazione ha deciso un taglio delle rese, che passano da 120 a 100 quintali ad ettaro. La distillazione di crisi ha riguardato 2 milioni di ettolitri, ma gli stock sono ancora a livelli importanti: nelle cantine spagnole ci sono ancora 46,6 milioni di ettolitri di vini e mosti.

*“In un anno normale, – ha detto il portoghese Ignacio Sanchez Recarte, a capo del Comité Vins europeo, saremmo tutti concentrati nel cercare di ottenere la stima più precisa della vendemmia, al fine di fissare meglio i prezzi e programmare l'anno; tuttavia questo non è un anno normale e*

*la crisi del Covid-19 rimane per il momento il fattore più influente e dirimpente per le aziende vinicole. A livello UE, e grazie agli aumenti di Spagna e Francia, – ha aggiunto Recarte – ci aspettiamo una vendemmia 2020 leggermente superiore (+5 Mhl) rispetto a quella del 2019 per i primi 5 produttori – Italia, Francia, Spagna, Germania e Portogallo – e vicina alla media degli ultimi 5 anni. Con le giacenze di vino ancora relativamente elevate, la vendemmia 2020 entrerà in un mercato ancora fortemente caratterizzato dall'incertezza e dalla destrutturazione provocata dal Covid-19. Ora sarà fondamentale concentrare tutti gli sforzi e le azioni sulla ripresa dei mercati a livello UE e internazionale. Senza questa ripresa, più che mai, la sostenibilità delle aziende vinicole dell'UE sarà a rischio”.*

## **6 La situazione dei consumi di vino nel mondo**

Il mercato internazionale, anche per il vino, rappresenta serie preoccupazioni. Anche se, almeno nei Paesi più importanti la situazione di mercato ha retto. Le previsioni sono quelle che arriveranno mesi più duri. Eppure, qualche piccolo segnale positivo si registra. Per esempio, il ritorno ad una spesa media a bottiglia a livelli pre-Covid, per il consumo domestico, in alcuni dei mercati del vino più importanti del mondo, secondo Wine Intelligence. In Usa, per esempio, ad un piccolo calo del prezzo a bottiglia in marzo 2020, a luglio 2020 avrebbe fatto da contraltare un ritorno a quotazioni anche leggermente superiori rispetto a prima. In Uk, invece, dove il calo registrato era stato più intenso, il recupero ha riportato le cose vicini ai livelli di prima della pandemia, con un andamento simile, per esempio, al Canada o all'Australia. Secondo l'agenzia inglese, ancora, la Germania si è confermato come mercato refrattario a repentini cambiamenti, sia durante che dopo il lockdown, con la spesa per una bottiglia di vino da parte dei consumatori regolari sostanzialmente stabile, mentre le migliori notizie arrivano dalla Cina, paese che primo ha subito la crisi e che per primo ha iniziato ad uscirne, e dove ad un leggero aumento della spesa media per bottiglia registrato già in piena emergenza, si è aggiunto un'ulteriore crescita nel mese di luglio, con conseguente segnale positivo. Situazione decisamente

contraria si sarebbe verificata, ad esempio, in Svezia, dove ad una diminuzione della spesa media a bottiglia in marzo, starebbe seguendo un ulteriore ribasso nei mesi successivi.

## **7 Il business del sistema Prosecco**

Il mercato del Prosecco regge ancora abbastanza bene, e spiace invero una certa conflittualità interna al Consorzio DOCG, che ha occupato fortemente i Media, con un certo offuscamento dell'immagine di tutto il settore e del territorio, a dispetto della forza dei suoi numeri, ancora imponente: poco meno di 600 milioni di bottiglie vendute nel mercato lo scorso anno per un giro di affari di 3 miliardi di euro (valore stimato al consumo). Un fenomeno globale che si declina su territori diversi, con filosofie e tecniche colturali molto diverse, che andrebbero armoniosamente coordinate per poter esprimere il massimo potenziale di questa locomotiva vinicola: se la Docg tradizionale insiste attorno alle colline di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio UNESCO, dove i viticoltori eroici sudano su colline talvolta impegnative, con lavorazioni manuali, la Doc di pianura si estende invece su 24.450 ettari tra Veneto e Friuli Venezia Giulia (11.460 le aziende viticole impegnate), per la maggior parte su distese pianure dove predomina la gestione e raccolta meccanizzata ne scaturiscono enormi quantità di spumante che i maggiori mercati del mondo ancora si contendono. Nel rapporto della Docg di Conegliano dello scorso anno (dati del 2018), questi erano i prezzi con cui uscivano gli spumanti dalle cantine: gli importatori tedeschi le pagano 5,54 euro all'una, gli inglesi 5,39 euro e gli statunitensi 4,91. I consumatori sono invece abituati a pagare molto di più. Emblematici in tal senso i valori di vendita degli spumanti della Doc nel Regno Unito (che vale il 36% dell'export della Doc) e negli Stati Uniti (25%). Stando a un'analisi di Nomisma su dati Nielsen, se sugli scaffali della Gdo Italiana lo spumante si trova a 4,6 euro a bottiglia, in UK costa 7 sterline, negli Usa 12,4 dollari, in Germania 7,8 euro, in Francia 6,3 e in Svezia 9,4. Chi poi compera il vino al calice spende ancora di più.

## **8 Geografia produttiva: il Nord col segno in più, Centro e Sud col segno meno**

La geografia dell'annata produttiva vede in leggero incremento il Nord (+3% sul 2019) mentre al Centro e al Sud le quantità si dovrebbero ridurre rispettivamente del 2 e del 7%. Il Veneto (+1%) rimarrà la prima regione con 11 milioni di ettolitri, seguita da Puglia (8,5) Emilia-Romagna e Abruzzo. Assieme le 4 regioni sommano i 2/3 di tutto il vino italiano. Tra le principali aree produttive, segno più per Piemonte e Trentino-Alto Adige (+5%), Lombardia e Marche (+10%), Emilia-Romagna e Abruzzo (+7%). Calo della produzione invece in Toscana e Sicilia (-15%), Friuli-Venezia Giulia (-7%) e Puglia (-5%). Ad oggi, 3 settembre, è stato raccolto circa il 20% dell'uva.

## **9 Contrazione, la prima dopo 20 anni di crescita, delle esportazioni del vino made in Italy**

**I maggiori timori sono legati all'export:** notevole riduzione degli scambi globali di vino (-11% a valore e -6% a volume nel primo semestre sul pari periodo 2019)

Secondo il dossier redatto dal gruppo di lavoro congiunto, a una qualità alta e a una quantità leggermente inferiore alla media dell'ultimo quinquennio (-4%) fa da **contraltare la particolare situazione economica internazionale, che registra una notevole riduzione degli scambi globali di vino (-11% a valore e -6% a volume nel primo semestre sul pari periodo 2019)** e una contrazione, la prima dopo 20 anni di crescita, delle esportazioni del vino made in Italy (-4% nei primi 5 mesi), sebbene inferiore a quella dei principali competitor. Elementi questi che hanno determinato difficoltà tra le imprese e un aumento seppure contenuto delle giacenze dei prodotti a denominazione (+5% per le Do a fine luglio) con conseguente limatura dei listini di Igt, Doc e Docg. In questo contesto economico ancora difficile la vendemmia in corso rappresenta, per caratteristiche quali-quantitative, una eccellente opportunità per la ripartenza del prodotto Italia, a maggior ragione se sostenuto da una adeguata campagna nazionale e internazionale di promozione del vino del Belpaese.

## 9 Riccardo Cotarella: “L’annata 2020 si presenta con delle uve di ottima qualità”

Per il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella: *“L’annata 2020 si presenta con delle uve di ottima qualità, sostenute da un andamento climatico sostanzialmente positivo, che non possono che darci interessanti aspettative per i vini provenienti da questa vendemmia. Sotto il profilo fitosanitario – ha proseguito Cotarella – i vigneti si presentano sani anche se le precipitazioni degli ultimi giorni impongono un continuo monitoraggio da parte dei tecnici per valutare l’accrescimento dei grappoli e il controllo dei potenziali attacchi di patogeni. Intanto i primi riscontri analitici evidenziano delle gradazioni medio alte e un buon rapporto zuccheri/acidità, oltre ad un interessante quadro aromatico per le varietà bianche e tenori polifenolici medio alti nelle uve a bacca rossa. Preludio di interessanti e ottimi vini. L’alta qualità sarà elemento determinante per affrontare e superare il difficile momento che il mondo del vino e in generale il sistema produttivo mondiale stanno vivendo a causa dell’emergenza Covid”.*

## 10 ISMEA

*“Il settore vitivinicolo italiano ha dato prova di una straordinaria capacità di ripresa e resilienza – ha dichiarato in conferenza stampa Raffaele Borriello, direttore generale dell’Ismea – riuscendo a reggere l’urto di questa crisi senza precedenti che si è abbattuta sul sistema produttivo globale. Un sospiro di sollievo proviene sia dal cessato allarme dazi verso gli Usa, che sta invece penalizzando i nostri concorrenti francesi e spagnoli, ma anche da una vendemmia che per qualità e quantità risponde agli attuali bisogni del settore. Desta naturalmente preoccupazione – ha concluso Borriello – la flessione sui mercati esteri, dopo 20 anni di crescita ininterrotta, e lo spettro di una recessione economica globale, ma il sistema vitivinicolo italiano appare solido e in grado di tornare sui livelli a cui ci aveva abituato”.*

Per il presidente dell’Unione italiana vini (Uiv), Ernesto Abbona: *“Adesso diventa necessario sostenere la ripresa dei mercati e del nostro export con*

*nuovi investimenti, aumentando per il prossimo triennio la dotazione dell'Ocm Promozione, orientando adeguatamente le risorse e iniziative del "patto per l'export" e utilizzando rapidamente i fondi avanzati dalle ultime misure del Governo a sostegno del settore, riduzione delle rese e distillazione di crisi".*

## **10 Il vino perderà 4 miliardi a fine 2020**

- Un impatto fortissimo, misurabile in una contrazione di fatturato nell'ordine del 30-35% : è il calcolo globale dell'effetto Covid sul mondo del vino da parte di Unicredit, che ha realizzato una ricerca presentata a Torino nell'ambito dell'iniziativa "The Italian Way, le eccellenze italiane tra pandemia e ripartenza". Partendo da un giro d'affari 2019 stimato in 13 miliardi di euro, ne deriva che la perdita annuale del vino italiano potrebbe superare i 4 miliardi.
- Nel dettaglio, l'indagine di UniCredit, basata su dati Cerved, evidenzia come con oltre 13 miliardi, l'industria del vino contribuisce al fatturato totale del food&beverage per oltre il 10% ed è il secondo esportatore mondiale in valore, dopo la Francia. Tuttavia, la sofferenza legata all'emergenza è particolarmente alta e per il 2020 è attesa una flessione nettamente superiore a quella media per il settore del food&beverage (3-6%). L'entità dell'impatto, precisa lo studio della banca, sarà tuttavia differenziata tra le diverse tipologie di vino e anche tra le imprese all'interno della stessa tipologia di prodotto. Il mercato interno è atteso in contrazione principalmente per il crollo dell'horeca, che veicola il 42% delle vendite, e dell'enoturismo, da cui dipende una piccola quota di vendite, ma ad alto margine. Per quanto riguarda l'estero, la situazione italiana è complicata dal fatto che oltre il 50% delle vendite è concentrato in tre Paesi, due dei quali sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia: si tratta di Stati Uniti e Gran Bretagna, dove peraltro i consumi di vino passano principalmente tramite la ristorazione.

## **11**

**Guida alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti pubblicata da Agea la guida, per la campagna 2020-2021, contenente le modalità operative**



*per l'accesso all'aiuto relativo alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV)(all.2)*

Con le istruzioni operative 65 del 10.07.2020, **Agea** ha pubblicato le modalità e le condizioni per la fruizione all'aiuto comunitario per la **riconversione e la ristrutturazione dei vigneti (RRV)** di cui all'art. 46 del Reg. UE 1308/2013 e all'art. 7 del Reg. (UE) 2016/1150, per la **campagna 2020-2021**. A livello nazionale, la normativa è stata disciplinata all'interno del D.M. n. 1411 del 3.03.2017, poi emendato con atti di applicazione delle singole Regioni (16 tra Regioni e Province autonome), dato che alcune di esse, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, dispongono di un proprio organismo pagatore, il quale provvede in via autonoma a pubblicare il bando. **Beneficiari** sono le persone fisiche e giuridiche che conducono **vigneti con varietà di uve da vino** o che detengono, altresì, autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide (ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento) mentre il **conduttore non proprietario della superficie vitata**, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario. I richiedenti l'aiuto non devono risultare esclusi dalla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell'art. 10, c. 5 del D.M. e dell'art. 69, c. 3 della legge 238/2016. **È escluso dalla misura** anche l'utilizzo di autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9. I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel **Fascicolo aziendale** e nello schedario viticolo dell'interessato. Le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare devono essere definite prima della proposta di liquidazione. **I produttori interessati**, come sopra descritto, devono, in primo luogo, costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. La domanda deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale, del piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli

SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. Le **tipologie di domande** previste sono: di sostegno; di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo; di pagamento a saldo; di variante. Il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda di sostegno, la modalità che intende prescegliere per l'erogazione dell'aiuto, potendo optare per il pagamento a collaudo dei lavori oppure per il pagamento anticipato. In tal caso, è necessaria la presentazione di una cauzione. Nel caso di scelta di pagamento a collaudo delle opere, l'accesso alla misura prevede la presentazione di una **domanda di sostegno entro il 30.08.2020** e la presentazione di domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e il relativo pagamento, entro il 20.06.2021. Nel caso di scelta di pagamento anticipato l'accesso alla misura, invece, la presentazione di una domanda di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo per la liquidazione fino all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione, entro il 30.08.2020, cui segue la presentazione di una domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, entro il 20.06 del 2021-2022-2023. In entrambi i casi le tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

\*\*\*\*\*

Spero sarà stato apprezzato l'impegno del Bollettino di dare un contributo di pensiero alla situazione in corso e desidero ringraziare tutti gli Autori , per il loro impegno brillante, come pure i Lettori per l'attenzione riservatoci e porgere un arrivederci al prossimo inverno, con il n.40 del Bollettino di Cultura e

Legislazione Vitivinicola, sul tema affascinante del Paesaggio Viticolo, assai caro a chi scrive.

Auguri al nostro meraviglioso Paese per la definitiva soluzione del rischio pandemico e a tutti gli operatori del mondo vitivinicolo.

Grazie per la Vs. consueta attenzione e a presto.

DR